COMUNE DI MORARO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE N. 22

OGGETTO: Costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2020 – art. 32 del CCRL 15.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- in data 5 giugno 2016 si sono svolte le elezioni comunali, a seguito delle quali è stato eletto Sindaco il sig. Umberto Colombo;
- con il decreto del Sindaco n. 1 del 6 giugno 2016 il Responsabile del Servizio Finanziario viene individuato nella figura del Sindaco Umberto Colombo;
- con decreto sindacale n. 13 del 7 settembre 2017 è stato riconfermato l'incarico di responsabile dell'area finanziaria al Sindaco stesso;

Richiamato il C.C.R.L. della Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto in data 15.10.2018 ed in particolare gli artt. 32 e 33 che disciplinano il nuovo sistema di alimentazione e utilizzo del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 01.01.2018;

Preso atto che ai sensi del comma 1 del citato art. 32 a decorrere dal 1^ gennaio 2018 e a valere dalla medesima decorrenza, in ciascun ente è costituito il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie;

Rilevato che l'ammontare annuale del fondo è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31.12.2016, suddiviso per categoria e moltiplicato per un "*importo annuo per dipendente equivalente*" sia per le risorse stabili che per le risorse variabili;

Preso atto che l'ammontare così determinato è incrementato annualmente sulla base delle disposizioni contenute al comma 3 del citato art. 32 del CCRL 15-10-2018;

Accertato che il personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016 era costituito da 4 unità di cui 2 unità appartenenti alla categoria B e 2 unità appartenenti alla categoria D e pertanto le risorse vengono così quantificate:

Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente Risorse stabili	Importo annuo per dipendente equivalente Risorse variabili
2 B	€ 2.032,00	€ 2.000,00
2 D	€ 4.542,00	€ 2.000,00
TOTALE	€ 6.574,00	€ 4.000,00

Sottolineato che l'ammontare così determinato è incrementato annualmente sulla base delle disposizioni di cui al comma 3 del citato art. 32 del CCRL 15.10.2018;

Accertato che nel 2017 è cessato dal servizio un dipendente di categoria B al quale erano riconosciute una retribuzione individuale di anzianità ed un assegno ad personam dal valore annuo di € 533,26;

Considerato, inoltre, che negli esercizi 2018 e 2019 non si sono verificate cessazioni di personale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 3, tale importo va ad incrementare le risorse stabili del fondo;

Quantificato, sulla base di quanto sopra esposto, in € 11.107,26 l'ammontare del fondo per l'anno 2020, suddiviso in risorse stabili per € 7.107,26 e risorse variabili per € 4.000,00;

Evidenziato che ai sensi del comma 2 del citato art. 32:
- l'ammontare delle risorse stabili è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie e, qualora tale ammontare non venga destinato interamente, la parte residua potrà incrementare l'ammontare delle risorse variabili del medesimo anno;
- l'ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale;

Visto il disposto di cui al comma 6 del citato art. 32 laddove prevede che "*gli oneri delle voci stipendiali diverse da quelle indicate al medesimo comma 1, ivi compreso il lavoro straordinario, gravanti in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2017, sul Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputati a carico del bilancio degli Enti*";

Richiamato, inoltre, il comma 7 del medesimo art. 32 in base al quale l'importo annuo destinato al finanziamento a bilancio delle voci di cui al punto precedente, ad eccezione del salario aggiunto e del lavoro straordinario, non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni di incrementare detto importo di una percentuale massima del 25%, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente;

Rilevato che nell'anno 2016 sono state stanziate per le indennità elencate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018, nonché per le altre voci ora finanziate a bilancio, le somme riportate nella seguente tabella:

Voci	**Importi stanziati nell'anno 2016**	**Importi stanziati nell'anno**
Indennità di rischio	680,00	838,88
Indennità maneggio valori	288,00	
Indennità specifica	0,00	129,12
Quota pagamento straordinari	316,90	316,90
Salario aggiunto – quota fondo e quota bilancio	2.545,75	3.622,44
TOTALE	3.830,65	4.907,34

Dato atto che, con riferimento alle Posizioni Organizzative, le indennità e le retribuzioni di risultato sono rimaste invariate rispetto a quelle dell'esercizio 2016 e corrispondono ai seguenti valori:

€ 4.150,00 Indennità di posizione
€ 1.452,50 Indennità di risultato

Verificato che nelle FAQ sul CCRL 15.10.2018 presenti sul sito della Regione, alla domanda: "*Nel calcolo del limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere considerato anche l'incremento del salario aggiuntivo previsto dall'art. 20 e dettagliato nella tabella D allegata al contratto sottoscritto il 15.10.2018?*", la Regione risponde: "*L'aumento previsto dall'art. 20 del CCRL 15.10.2018 e riportato in dettaglio nella tabella D trova copertura nell'ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica. Essendo già stati quantificati in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, gli aumenti non determinano effetti finanziari e non sono assoggettati ai limiti stabiliti dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, in coerenza con i principi espressi dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonome 19/2018.*"

Vista la Legge Regionale 26/2014 e la Legge regionale 31/2018;

Richiamata la nota n. 0007235/P dd. 12.02.2020 della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche per l'immigrazione con la quale vengono esplicitati i vincoli di contenimento della spesa di personale per l'anno 2020, in particolare:

- gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non deve superare, a livello di comparto il corrispondente importo del 2016;

Rilevato che la spesa derivante dall'insieme dei fondi e delle spese ora gravanti a bilancio riferiti a questa amministrazione comunale, supera il corrispondente importo dell'anno 2016, ma che detto limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, viene rispettato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, in quanto

a) come evidenziato nella relazione tecnica allegata alla D.G.R. 1710/2018 la Regione ha effettuato una mera riassegnazione delle risorse stabili e variabili a parità di risorse già stanziate, ed un incremento delle sole variabili che però non costituisce costo contrattuale in virtù della copertura degli spazi resi disponibili ai sensi dell'art. 12 commi 6 e seguenti della LR 37/2017
b) che lo spostamento delle indennità a bilancio che prima gravavano sul fondo è puramente una modifica contabile;

Ritenuto che, in merito alla riduzione da applicare, a fornire chiare ed inequivocabili soluzioni debba essere la stessa Regione che, nella nota citata, ribadisce "tenuto conto in particolare di quanto raccomandato dalla Corte in merito alle novità introdotte in relazione al trattamento accessorio e, nello specifico, all'utilizzo dei "risparmi derivanti dall'abolizione delle Province di cui all'art. 12, comma 6 della L.R. 37/2017";

Ritenuto, nonostante l'indeterminatezza delle regole da seguire in merito al rispetto dei limiti dettati per legge al salario accessorio, provvedere alla determinazione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2020 nell'importo di complessivi € 11.107,26, di cui € 7.107,26 sono risorse stabili e € 4.000,00 sono risorse variabili;

Atteso che la costituzione del fondo di cui al presente atto dovrà essere certificato dall'Organo di revisione dell'Ente;

DETERMINA

1. di costituire il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2020, ai sensi dell'art. 32 del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente, triennio normativo ed economico 2016-2018, nell'ammontare di € 11.107,26 suddiviso in risorse stabili € 7.107,26 e risorse variabili € 4.000,00, così determinato (allegato A):

	Importo annuo risorse stabili	Importo annuo risorse variabili
2 B	€ 2.032,00	€ 2.000,00
2 D	€ 4.542,00	€ 2.000,00
Art. 32 co. 3, lettera d)	€ 533,26	
TOTALE FONDO ENTE	€ 7.107,26	€ 4.000,00

2. di dare atto che la spesa derivante dal fondo e dalle spese ora gravanti a bilancio, come sopra quantificati, supera il corrispondente importo dell'anno 2016, per cui la somma eccedente viene congelata, in attesa di istruzioni chiare dalla Regione;

3. di trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione per la prescritta certificazione.

Moraro, lì 24 febbraio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco Umberto Colombo

COMUNE DI MORARO